
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
E.prot DVA - 2015 - 0005222 del 25/02/2015

Spett/li

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, Via di San
Michele, 22 - 00153 Roma

Regione Toscana - Ufficio Relazioni con il Pubblico della Giunta Regionale,
Palazzo A, Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

Provincia di Firenze, Direzione Urbanistica ed Ambiente - Ufficio VIA VAS,
Via Ginori, 10 - 50123 Firenze

Provincia di Prato, Servizio Ambiente ed Energia Via Cairoli, 25
59100 Prato

Comune di Campi Bisenzio, Ufficio Lavori Pubblici Via Pier Paolo
Pasolini, 18 50013 Campi Bisenzio (FI)


Comune di Prato, Lavori pubblici, grandi opere, energia Piazza Mercatale, 31
59100 Prato (PO)

OSSERVAZIONE

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Decreto Legislativo 152/2006



Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto di ampliamento dell'Interporto della Toscana Centrale spa di Prato. Il progetto, sito nel Comune di Campi Bisenzio, prevede la costruzione di capannoni destinati agli spedizionieri ed alla logistica ed opere di urbanizzazione primaria per un incremento complessivo di superficie fondiaria di circa Mq 221.000.



I sottoscritti:

Imm. Centro 'P' S.r.l. c.f. 0029240975 con sede legale in Prato (59100 - Po), Via Arcivescovo Martini n.6 in persona del Sig. Pecci Alberto, nato a il , residente in ;

Immobiliare del Monte Snc di Sivieri Carlo e Coppini Gianni c.f. 00303560973 con sede legale in Prato (59100 - Po), Via per il Poggio Secco n. 46/B in persona dei Sigg. Sivieri Carlo Pio nato a il ed ivi residente in via e Coppini Gianni Luigi nato a il ed ivi residente in via ;

Philia S.r.l. c.f. 048797504889 in persona del Sig. Romagnoli Maurizio con sede legale in Prato (59100 - Po), Via B. Tettamanti n. 87;

Baldassini Lorenzo c.f. residente in , Via

Premesso che

I sottoscritti sono proprietari di alcune aree site nel Comune di Campi Bisenzio interessate dalle Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto.

Dette aree hanno accesso diretto dalla via Cellerese DEL Comune di Prato e risultano individuate al catasto Terreni del Comune di Campi Bisenzio come segue:

foglio 2, mapp. 25
foglio 2, mapp. 29
foglio 2, mapp. 30
foglio 2, mapp. 673
foglio 2, mapp. 391
foglio 2, mapp. 28
foglio 2, mapp. 32
foglio 2, mapp. 37
foglio 2, mapp. 94
foglio 2, mapp. 27
foglio 2, mapp. 93
foglio 2, mapp. 33
foglio 2, mapp. 34

foglio 2, mapp. 35
foglio 2, mapp. 95
foglio 2, mapp. 814

Rilevato che

Nel Piano Strutturale del Comune di Campi Bisenzio, approvato in data 27.09.2005 ,
le aree di cui all'oggetto sono urbanisticamente definite Zona D6 – Sottosistema
degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello
metropolitano;

Nel Regolamento Urbanistico Comunale, approvato in data 20.07.2005, le aree di cui
all'oggetto sono definite:

in parte Attrezzature metropolitane - Zona F di cui all' art. 139 delle N.T.A. - ;

in parte Aree di Verde Pubblico attrezzato ed impianti sportivi all'aperto di cui all'art.
136 delle N.T.A. ;

in parte Aree sottoposte a totale in edificabilità di cui all'art. 102 delle N.t.A;

in parte come Corsi Idrici di cui all'art. 141 delle N.T.A.;

in parte a edifici inseriti negli elenchi di cui all'art. 111 e 103 delle N.T.A.

Alla luce degli indirizzi programmatici del Piano Strutturale e del Regolamento
Urbanistico del Comune di Campi Bisenzio l'intervento proposto dalla Società
Interporto della Toscana Centrale si configura come una nuova edificazione di
capannoni destinati agli spedizionieri ed alla logistica su aree private aree per le quali
il Soggetto proponente non detiene alcun diritto reale.

Considerato che:

L'art. 139 del Regolamento Urbanistico del Comune di Campi Bisenzio recita quanto
segue:

*1. Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale
espressamente rappresentate nella cartografia 1:2.000 di progetto. Vi sono ammesse
attrezzature di livello sovracomunale quali: palazzetti dello sport ed altri impianti
sportivi di livello metropolitano, piscine, centri culturali e direzionali di livello
sovracomunale,
interporto, attrezzature universitarie, canile rifugio, strutture per convegnistica,*



centri sociosanitari ed altre analoghe attrezzature di interesse generale a livello metropolitano.

2. Esse sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o dell'Ente competente alla realizzazione della specifica attrezzatura. E' fatta eccezione per attrezzature metropolitane di proprietà privata esistenti, le quali non sono soggette ad esproprio.

3. E' ammessa la realizzazione di attrezzature metropolitane da parte di privati, previa stipula di apposita convenzione che definisca le regole di gestione dell'attrezzatura, la durata della gestione privata e, al termine della medesima, l'eventuale cessione dell'attrezzatura e dell'area al Comune o all'Ente competente, i servizi offerti al pubblico, la qualità realizzativa dell'attrezzatura ed ogni altra condizione necessaria ad assicurare l'interesse pubblico della realizzazione.

97

4. I centri direzionali di livello sovracomunale posti in adiacenza alla grande viabilità, di progetto e/o esistenti, possono essere trasformati e oggetto di nuova edificazione con strutture di servizio, ambulatori, centri di primo soccorso, impianti per l'interscambio, attrezzature tecnologiche, uffici direzionali, strutture ricettive ed aree per la distribuzione carburanti.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 134, comma 3, per le attrezzature metropolitane realizzate al Comune o dall'Ente competente, quelle realizzate da privati sono tenute al rispetto dei seguenti indici urbanistici:

$I_f = 3mc/mq$; $R_c = 40\%$; $H_{max} 15 ml$.

6. Gli edifici esistenti su dette aree, fino a quando non siano adibiti alla destinazione d'uso prevista, possono essere interessati unicamente da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Nelle zone "F" adiacenti i corsi idrici potrà essere svolta l'attività della pastorizia, per la quale potranno essere realizzate le strutture di cui all'art. 155, comma 3, purché non in contrasto con le leggi vigenti in materia di rispetto idraulico.

ed in particolare per quanto attiene al diritto di utilizzo delle aree non di proprietà del Soggetto attuatore le previsioni urbanistiche di cui all'art. 139 comma 2 ("Esse sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o dell'Ente competente alla realizzazione della specifica attrezzatura. E' fatta eccezione per attrezzature metropolitane di proprietà privata esistenti, le quali non sono soggette ad esproprio.") ed alla efficacia della norma avanti richiamata occorre precisare che è necessaria la presenza negli Strumenti Urbanistici del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'art. 9 del DPR 327/2001.

Rilevato che

Il vincolo preordinato all'esproprio di cui all'art. 9 del DPR 327/2001 contenuto negli Strumenti Urbanistici del Comune di Campi Bisenzio non ha più efficacia, in quanto detti Strumenti Urbanistici hanno, in relazione ai vincoli di natura urbanistica in essa contenuti, validità e durata di cinque anni a decorrere dalla data della loro

approvazione avvenuta 20.07.2005; quindi ad oggi tali vincoli sono scaduti e non rinnovati.

L'attività della Società Interporto si svolge quasi esclusivamente, e per la quasi totalità mediante trasporto su gomma, con considerevole e consistente incremento dei volumi di traffico di mezzi pesanti lungo le direttrici viarie – Strada provinciale Perfetti Ricasoli - che collegano l'area pratese e fiorentina all'Interporto con viabilità che presenta alcuni vistosi punti critici, in particolare di immediata rilevanza per il collegamento verso i Comuni di Prato e di Campi Bisenzio.

Considerato infine che

La Società Interporto della Toscana Centrale di Prato non ha ad oggi alcun titolo all'utilizzo delle aree di proprietà privata interessate dal progetto di ampliamento sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale presso Codesti spett/li Enti;

La Valutazione di Impatto Ambientale presentata non tratta in modo analitico e non esamina in modo approfondito ed esauriente le stringenti e importanti problematiche relative e connesse all'aumento dei volumi di traffico facilmente intuibili prodotti dall'ampliamento dell'impianto dell'Interporto , individuandone e misurandone i maggiori carichi di traffico e le eventuali relative proposte di soluzioni in termini di infrastrutture idonee allo scopo.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Sottoscritti

FORMULANO LA SEGUENTE OSSERVAZIONE

Codesta Amministrazione in indirizzo, per le ragioni avanti esposte ed argomentate in premessa relativamente, ed in ordine particolare, all' assenza di ogni e qualsiasi titolo che dia diritto all'utilizzo a qualsiasi scopo delle aree interessate dall'ampliamento ipotizzato dalla Società Interporto della Toscana

 5

Centrale di Prato, per la stante ed evidente carenza di seri studi relativi all'aumento dei volumi di traffico connesso alla operazione di ampliamento e di come porvi rimedio.

provveda e si determini

a respingere l'Istanza in oggetto presentata per la di Valutazione di Impatto Ambientale.

I proprietari

p. Imm. Centro 'P' S.r.l

Alle Red

p. Immobiliare del Monte Snc

Fanni Rys Lep. Carlo Pi. Suisi.

p. Philia S.r.l

Romagnoli Marco

Baldassini Lorenzo

[Signature]

Prato, 10 Febbraio 2015